

Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi

del 24 settembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
emana le seguenti istruzioni:*

1 Oggetto

¹ La politica in materia di gestione dei rischi stabilisce le condizioni quadro per una gestione dei rischi efficace e lungimirante presso la Confederazione.

² Essa costituisce la base vincolante per l'impostazione, l'attuazione, la valutazione delle prestazioni e il miglioramento della gestione dei rischi.

³ Le presenti istruzioni fissano:

- a. la definizione dei rischi e il campo di applicazione (n. 2);
- b. gli obiettivi della gestione dei rischi (n. 3);
- c. i principi della gestione dei rischi (n. 4);
- d. le funzioni nella gestione dei rischi (n. 5).

2 Definizione dei rischi e campo di applicazione

¹ Sono considerati rischi gli eventi e gli sviluppi che occorrono con una certa probabilità e che comportano considerevoli ripercussioni negative di natura finanziaria e non finanziaria sul raggiungimento degli obiettivi e sull'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale.

² Le istruzioni si applicano:

- a. ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale;
- b. ai gruppi e agli Uffici;
- c. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

3 Obiettivi della gestione dei rischi

- ¹ La gestione dei rischi persegue i seguenti obiettivi:¹
- prevedere futuri eventi e sviluppi e quindi sostenere il Consiglio federale e l'Amministrazione federale nel processo decisionale;
 - garantire la sicurezza dei rappresentanti della Confederazione;
 - tutelare il patrimonio e la reputazione della Confederazione;
 - impiegare i mezzi finanziari disponibili in maniera efficace ed economica.
- ² Gli obiettivi di cui al capoverso 1 devono essere raggiunti mediante:
- lo sviluppo della consapevolezza dei rischi presso i collaboratori della Confederazione;
 - l'identificazione, l'analisi, la valutazione e il superamento per quanto possibile tempestivo dei rischi;
 - l'adozione delle necessarie misure a seguito della rilevata esposizione ai rischi.
- ³ La gestione dei rischi contribuisce quindi:
- all'adempimento previdente dei compiti della Confederazione;
 - alla funzionalità di Governo e Amministrazione.

4 Principi della gestione dei rischi

- ¹ La gestione dei rischi è uno strumento di gestione. Costituisce parte integrante dei processi commerciali e di gestione e contribuisce a un adempimento dei compiti accurato ed economico.²
- ² L'identificazione, l'analisi, la valutazione, il superamento e la sorveglianza dei rischi devono avvenire in base a normative uniformi. La gestione dei rischi è impostata secondo il vigente quadro normativo.
- ³ Per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi, nell'Amministrazione federale deve essere utilizzata un'applicazione informatica comune.
- ⁴ I rischi rilevati devono per quanto possibile essere evitati o ridotti. Per il trasferimento di rischi assicurabili, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può in casi particolari approvare la conclusione di un contratto d'assicurazione.³

¹ Cfr. art. 39 della legge federale del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0).

² Cfr. art. 57 cpv. 1 LFC.

³ Cfr. art. 50 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01) come pure le *Directives de l'AFF du 2 février 2009 applicables à la prise en charge des risques et au règlement des sinistres à la Confédération* (in francese e tedesco).

⁵ Le misure per evitare o ridurre i rischi sono decise e attuate dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dalla Cancelleria federale o dalle unità amministrative conformemente alla situazione e al livello gerarchico.

⁶ La gestione dei rischi comprende l'adeguata gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità. Essa affronta i rischi che possono colpire improvvisamente un'unità amministrativa in maniera grave, nonostante l'adozione di misure preventive. Le interfacce e le interazioni con altri processi (p. es. con il sistema di controllo interno) vengono prese in considerazione.

⁷ I risultati della gestione dei rischi devono essere comunicati adeguatamente all'interno e all'esterno.

⁸ Il Consiglio federale, i dipartimenti, la Cancelleria federale e l'AFF verificano periodicamente la politica dei rischi e si preoccupano del continuo sviluppo e miglioramento della gestione dei rischi.

5 Funzioni nella gestione dei rischi

¹ La gestione dei rischi è una parte fondamentale della responsabilità dirigenziale a ogni livello gerarchico.

² La Conferenza dei segretari generali (CSG) ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esamina la completezza dei rischi essenziali dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- b. consolida i rischi trasversali;
- c. stabilisce all'attenzione del Consiglio federale un ordine di priorità dei rischi di cui alle lettere a e b.

³ L'AFF ha in particolare i seguenti compiti:

- a. coordina il rapporto sui rischi e la valutazione delle prestazioni all'attenzione della CSG e del Consiglio federale;
- b. mette a disposizione un'adeguata applicazione informatica comune per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi;
- c. assicura appropriate possibilità di formazione per i responsabili in materia di rischi;
- d. promuove l'attuazione uniforme e i continui sviluppi e miglioramenti della gestione dei rischi nella Confederazione;
- e. organizza periodicamente con i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale sedute di coordinamento, consentendo in tal modo lo scambio di informazioni e di opinioni tra i dipartimenti.

- ⁴ I dipartimenti e la Cancelleria federale hanno in particolare i seguenti compiti:
- a. assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato. Essi sono sostenuti a livello specialistico dai gestori dei rischi;
 - b. attuano la politica in materia di rischi in base alle presenti istruzioni e alle direttive dell’AFF sulla gestione dei rischi e forniscono le risorse necessarie;
 - c. eseguono periodicamente un esame completo della loro esposizione ai rischi;
 - d. informano il Consiglio federale senza indugio in caso di situazione di rischio straordinaria e comunque annualmente dei rischi nel proprio settore.
- ⁵ I capi delle unità amministrative hanno in particolare i seguenti compiti:
- a. assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato. Essi sono sostenuti a livello specialistico da *coach*;
 - b. provvedono affinché le linee guida dell’AFF e le direttive del proprio Dipartimento siano rispettate e mettono a disposizioni le risorse necessarie;
 - c. informano il proprio Dipartimento senza indugio in caso di situazione di rischio straordinaria e comunque annualmente dei rischi nel proprio settore.

6 Disposizioni finali

¹ Dopo aver sentito i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale, l’AFF disciplina i particolari dell’attuazione in direttive sulla gestione dei rischi.

² Le presenti istruzioni entrano in vigore il 24 settembre 2010.

24 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova